

rare si vorrà approvare il seguente articolo aggiuntivo:

“ Ai consorzi di bonifica già esistenti, e le cui opere se non fossero fatte, dovrebbero esser classificate in prima categoria, potrà il Governo concedere, per speciali considerazioni e con norme da stabilirsi nel regolamento, che la Cassa depositi e prestiti anticipi mutui a' sensi dell'articolo 47 della legge 25 giugno 1882 con la diminuzione dell'uno e mezzo per cento sull'interesse normale „.

Egregi colleghi! È un sacrificio che i consorzi ferraresi domandano alla Camera in nome della equità e della giustizia, ma giustamente osservava il relatore sul disegno di legge del 1882, su questo stesso argomento, cioè l'egregio collega ed amico Romanin, che è anche relatore della presente legge, debbono parer ben lievi i sacrifici che per queste bonifiche s'impongono allo Stato, alle provincie, ai comuni e persino ai singoli individui, mentre è la salute e la carità della patria che reclamano tale provvedimento.

Voglio quindi sperare che la Camera ed il Governo vorranno accogliere le domande dei consorzi ferraresi, le quali in fondo non tendono che tradurre in atto un giusto pensiero dell'egregio relatore.

“ È la mano, egli dice, che si deve tendere agli animosi: è il coraggio che si deve infondere ai timidi, è il soccorso che si deve apprestare ai deboli „.

I consorzi ferraresi addimostrarono coi fatti che il coraggio loro non mancò, è ora giunto il momento in cui aspettano che il Governo loro tenda la mano, e non neghi loro quei soccorsi nei quali essi hanno sperato.

Presidente. L'onorevole Di Rudini ha presentato il seguente ordine del giorno:

“ La Camera, ritenuto:

“ 1° che le opere idrauliche destinate a preservare i terreni da bonificare, debbano stare a carico dei consorzi di bonifiche;

“ 2° che questi consorzi debbano ad ogni modo concorrere nelle spese per opere idrauliche dalle quali ottengano un beneficio;

“ Passa alla discussione degli articoli „.

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, invito l'onorevole Di Rudini a svolgerlo. (*Segni di attenzione*).

Di Rudini. Onorevoli colleghi, io ho chiesto di parlare non per esaminare tutto il tema delle bonifiche e nemmeno per trattare la parte principale di questa legge, cioè la portata finanziaria della medesima.

Il mio tema è molto più limitato; ed è precisato dal mio ordine del giorno. Io tratto una questione minuscola, anzi, per dirla schietta, una questione che interessa più specialmente il mio collegio, e propriamente la città di Noto, alla quale sono legato da vincoli di gratitudine.

Quella città chiese, nei termini stabiliti dalla legge del 1882, la bonifica della pianura di Bucachemi, o, come dicesi con un nome più elegante, la bonifica della Valle dell'Eloro. La domanda non avrebbe avuto favorevole accoglienza se l'onorevole ministro dei lavori pubblici non avesse ordinata una speciale inchiesta, della quale io gli sono riconoscente, e non glielo è meno di me la città di Noto.

La bonifica di cui parlo fu iscritta in prima categoria. Senonchè il decreto reale col quale ordinavasi la iscrizione in prima categoria di quella bonifica contiene una nota, secondo la quale le opere di bonifica debbono esser fatte solo quando i privati abbiano provveduto a loro spese all'arginamento del fiume Eloro.

Questa nota apposta al decreto reale io non so se sia perfettamente legale, ma non intendo di fare appunto alcuno per questo...

Grossi. Chiedo di parlare.

Di Rudini. ... certo che, a parer mio, essa è inopportuna, inquantochè, o aggiunge alla legge, e non doveva essere scritta, o nulla aggiunge alla legge, ed è perfettamente inutile.

Ma, ripeto, non intendo soffermarmi su questo argomento.

Però è nato il dubbio se le opere di arginamento del fiume Eloro debbano essere esclusivamente sostenute dai privati interessati a quello arginamento, come se esse non facessero parte integrale dei lavori di bonifica della valle dell'Eloro.

Ora dalle mie informazioni, che stimo abbastanza esatte, risulterebbe che l'arginamento del fiume Eloro è l'opera principale della bonifica che deve essere fatta nella valle. E se così è, io non comprendo come quest'opera possa essere esclusa da quelle di bonifica.

In tutti i modi, anche quando questo arginamento dovesse essere classificato nella terza categoria delle opere idrauliche, il concorso della bo-